

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LATINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1976

Riorganizzazione del servizio minerario del Corpo delle miniere, a seguito del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, in virtù della delega conferita con l'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stati emanati una serie di decreti delegati per l'effettivo trasferimento alle Regioni ordinarie delle funzioni loro attribuite dall'articolo 117 della Costituzione.

Con legge 22 luglio 1975, n. 382, sono state conferite altre deleghe per completare il suddetto trasferimento.

Per il particolare settore delle attività estrattive inoltre è in esame al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 2180 già approvato dalla Camera dei deputati.

Quanto sopra richiede una necessaria e improrogabile ristrutturazione del Corpo delle miniere — dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — cui, dall'unità d'Italia, è affidato il compito di presiedere alle attività estrattive sia

di prima categoria (miniere in senso stretto) che di seconda categoria (cave e torbiere).

Tale ristrutturazione s'impone altresì per le mutate condizioni ed esigenze delle lavorazioni del settore, le quali, specialmente in questi ultimi anni, hanno avuto una rapida evoluzione cui non è seguito un adeguamento della legislazione: tale sfasamento ha determinato lacune, specialmente sotto il profilo della vigilanza ai fini della sicurezza, ed interferenze fra diversi organi dello Stato, che non giovano di fatto agli scopi precipui di detti organi, che sostanzialmente si riconducono alla già citata sicurezza dei lavori.

Al fine di prevenire analoghe interferenze con gli organi regionali e di ovviare a quelle già verificatesi, nonchè per colmare le lacune rilevate, si è disposto il disegno di legge che si sottopone all'esame ed all'approvazio-

ne degli onorevoli senatori, con procedure di urgenza.

Infatti già numerose Regioni hanno provveduto ad emanare norme riguardanti le attività estrattive ad esse delegate, ancorchè il disegno di legge n. 2180 anzi citato, che costituisce la cosiddetta legge-quadro, non sia stato ancora emanato.

È ovvio che con l'emanazione, che si ritiene imminente, di detta legge-quadro tutte le Regioni dovranno provvedere a tale normativa: pertanto il disegno di legge di cui trattasi, a parere dello scrivente e per i motivi già esposti, dovrebbe essere approvato con sollecitudine.

Con tale disegno di legge si aggiornano i compiti istituzionali del Corpo delle miniere, servizio minerario, già stabiliti con il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482: tale aggiornamento è riportato nell'articolo 1 del disegno di legge.

Con l'articolo 2, si prevede, al fine di alleviare l'impegno pubblico di spesa, che le prestazioni dei funzionari, tese a risolvere particolari problemi svolti sostanzialmente nell'interesse dei privati, siano a carico di questi che ne traggono gli immediati vantaggi.

Con l'articolo 3 si completa e si coordina la sorveglianza sulle attività estrattive, in merito alla sicurezza del lavoro, comprendendo nell'ambito del Servizio minerario anche le attività estrattive svolte in base ad autorizzazione di competenti organi dello Stato, attualmente di incerta destinazione ai fini della sorveglianza, riportandole, a tale scopo, nel settore più consono e dando, altresì, uniformità e completezza all'intero settore estrattivo, condizione fondamentale per un più efficiente e proficuo raggiungimento delle condizioni di sicurezza del lavoro.

Seguono una serie di norme atte a snellire, sulla scorta di quanto già realizzato dalla maggior parte delle Regioni, il lavoro dei funzionari che si svolge esclusivamente in trasferta e ad ovviare ad una grave incongruenza della legge 13 luglio 1967, n. 565, con la quale l'indennità di rischio e grave disagio dei funzionari in trasferta viene, di fatto, commisurata alla distanza delle attività dalla sede dell'ufficio e non all'effettiva consisten-

za delle condizioni generanti il rischio ed il grave disagio.

Con l'articolo 7 si provvede all'ormai improcrastinabile istituzione degli Uffici distrettuali almeno in ogni Regione; infatti con lo sviluppo altamente specializzato e meccanizzato delle attività estrattive, l'attuale competenza interregionale dei Distretti minerari mina alla base — per dirla con termine minerario — l'efficienza dei medesimi ai fini del raggiungimento dello scopo fondamentale ed altamente sociale della vigilanza atta a garantire la sicurezza delle lavorazioni.

Infine con l'articolo 10 si dettano le necessarie norme finali con cui si delega il Governo ad emanare il regolamento di attuazione della legge che si propone, prevedendo tra l'altro il necessario aggiornamento delle norme di polizia mineraria e l'attuazione della Stazione sperimentale già prevista dall'articolo 687 delle citate norme di polizia mineraria, per consentire sia un qualificato controllo tecnico-scientifico dei materiali e delle attrezzature destinati alle attività estrattive, sia le necessarie ricerche tecnologiche atte a promuovere il perfezionamento e la maggiore efficienza delle attrezzature citate, nonchè la migliore conoscenza delle proprietà dei materiali con la conseguente più idonea utilizzazione.

Prima di concludere, però, non può non richiamarsi l'attenzione degli onorevoli senatori sulle tendenze organizzative del settore minerario, tendenze che costituiscono, per così dire, la *ratio* del presente disegno di legge e a cui, con il medesimo, si vuole adeguare l'organizzazione, più che centenaria, del Corpo delle miniere.

Le tendenze organizzative delle attività industriali del ramo estrattivo si sono ormai chiaramente orientate, in concomitanza con l'evoluzione dei mezzi impiegati e delle ricerche operative, verso la cosiddetta « verticalizzazione ».

Attualmente in alcuni casi è pressochè impossibile discernere il confine tra l'attività estrattiva e la connessa immediata attività di utilizzazione e di trasformazione.

Sotto il profilo tecnico-economico è oggi giorno inconcepibile la progettazione e l'installazione di un impianto industriale di uti-

lizzazione delle materie prime, indipendentemente dal piano di coltivazione della connessa attività estrattiva.

Tale, ormai, indiscutibile interconnessione fra le due attività industriali comporta la necessità di una considerazione globale dell'intera attività: in altre parole non è possibile agire su uno dei due esercizi industriali senza conseguentemente influire sull'altro.

Tenuto presente, a questo punto, che la attuazione delle misure di sicurezza influisce in maniera più o meno sensibile, sino talvolta ad essere determinante, sul processo industriale, in base alle considerazioni testè svolte, si evince con immediatezza la conclusione: la necessità di unificare, per settori omogenei e funzionali — anche in ottemperanza

ai principi che sono alla base della riorganizzazione della pubblica Amministrazione — i compiti di sorveglianza che attualmente sono ripartiti fra organi diversi dello Stato o, per obsolescenza delle norme in vigore, non sono affidati ad alcuno dei predetti organi

Circa la spesa per l'istituzione delle nuove sedi di Distretto — già contenuta in una cifra assai modesta — va posto nel debito risalto il notevole risparmio che in contrapposizione si otterrà sul capitolo stabilito per le escursioni ispettive dei funzionari degli Uffici minerari, in conseguenza delle minori distanze che con l'istituzione delle predette sedi intercorreranno tra Uffici e attività vigilate.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 2 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, è così integrato:

« i) lo studio dei problemi interessanti la sicurezza delle attività minerarie;

l) l'esame e l'approvazione dei progetti di costruzioni e di impianti adibiti all'esercizio di attività estrattive e connesse elaborazioni;

m) il collaudo e la revisione periodica delle costruzioni, degli impianti, delle macchine e dei semoventi a servizio della attività estrattiva;

n) l'approvazione di progetti per la coltivazione di cave e torbiere;

o) il parere di merito per il rilascio e per il rinnovo della licenza di pubblica sicurezza per il trasporto e deposito di esplosivi da impiegare nell'ambito di attività estrattive;

p) la consulenza: per i problemi connessi con l'impiego degli esplosivi e per quelli connessi con scavi a giorno e in sotterraneo, comprese le perforazioni; per i problemi geo-

tecnic; per le caratteristiche tecnologiche e di impiego dei materiali prodotti nelle attività estrattive; per il collaudo di opere realizzate con il concorso della geotecnica, in particolare per opere di fondazioni e di sostegno; per i problemi tecnologici di coltivazione; per il collaudo di costruzioni, impianti, macchine e semoventi a servizio delle attività estrattive;

q) il rilascio di attestazioni di idoneità:

1) a svolgere il mestiere di minatore o altre specializzazioni degli addetti alle attività estrattive;

2) a manovrare macchine semoventi adibite ai lavori estrattivi;

3) a svolgere le mansioni di direttore dei lavori nonchè di sorvegliante dei lavori nelle cave;

r) lo studio dei problemi tecnici ed economici, le indagini e la raccolta di dati riguardanti gli impianti e gli stabilimenti di arricchimento e di prima trasformazione o utilizzazione connessi con l'attività estrattiva;

s) il parere tecnico-economico per finanziamenti e contributi alle attività estrattive ».

## Art. 2.

Le spese per l'istruttoria delle istanze per autorizzazioni, per permessi e concessioni minerarie, per mutui, per dichiarazioni di pubblica utilità e per espropri, per il rilascio di patenti e attestazioni e certificati di idoneità all'impiego di esplosivi ed accessori di tiro nelle attività estrattive, nonchè quelle relative ai piani di coltivazione e sistemazione di cave e torbiere, ai progetti e realizzazioni di costruzioni e impianti per l'attività estrattiva e per l'espletamento dei collaudi e delle verifiche periodiche di impianti ed attrezzature, sono a carico dei richiedenti e degli interessati.

Le modalità e le attribuzioni per l'espletamento dei compiti di collaudo, verifica e controllo di cui al precedente articolo 1 saranno stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La misura di quanto dovuto è stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, tenute presenti le leggi 2 marzo 1949, n. 144, e 18 ottobre 1961, n. 1181, e successive modificazioni, nonché l'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo delle miniere.

#### Art. 3.

Sono soggetti alla sorveglianza del Corpo delle miniere, ai fini previsti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, gli stabilimenti ed impianti di cui al paragrafo *r*) del precedente articolo 1.

Gli esercenti d'impianti di prima trasformazione o di utilizzazione devono eseguire, prima che gli stessi siano messi in funzione, la denuncia di esercizio in conformità e analogia di quanto dispone l'articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 128.

Sono altresì soggette alla sorveglianza del Corpo delle miniere le cave di sabbia e ghiaia esercite in base ad autorizzazione dei competenti organi dello Stato, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128: detti organi trasmettono al Distretto minerario competente per territorio copia dell'atto di concessione.

Il concessionario prima di iniziare i lavori deve adempiere all'obbligo di eseguire la denuncia di esercizio in conformità ed analogia di quanto dispone l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, inviando copia di tale denuncia all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Le ditte che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti commi, devono adempiere agli obblighi del presente articolo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge.

#### Art. 4.

L'indennità di trasferta per il servizio fuori sede degli ingegneri e dei periti del Servizio minerario, quando non comporti il pernottamento, è commisurata a due terzi della diaria intera.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dei particolari disagi del Servizio minerario, sono stabilite le località per le quali è previsto di massima il rientro giornaliero e le condizioni per le quali anche per tali località può essere ammesso il pernottamento.

Art. 5.

L'indennità chilometrica prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è corrisposta per tutte le località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale degli Uffici cui il personale è addetto.

Art. 6.

L'indennità di rischio e grave disagio prevista dalla legge 13 luglio 1967, n. 565, è commisurata sulla diaria intera e spetta anche quando l'espletamento del servizio dia luogo soltanto a rimborso spese.

Art. 7.

Sono istituite le seguenti nuove sedi di Distretto minerario:

- Genova, per la Liguria;
- Ancona, per le Marche;
- L'Aquila, per l'Abruzzo;
- Perugia, per l'Umbria;
- Campobasso, per il Molise;
- Potenza, per la Basilicata;
- Bari, per la Puglia;
- Catanzaro, per la Calabria.

Agli attuali Distretti minerari sono apportate le corrispondenti variazioni territoriali.

I Distretti saranno funzionalmente suddivisi in Servizi con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le attuali Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi assumono la denominazione: Ufficio minerario compartimentale per gli idrocarburi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno

stabilite le necessarie variazioni di personale del Servizio minerario, provvedendosi altresì a separare il ruolo dei periti del Servizio minerario da quello dei disegnatori e dal personale tecnico di concetto addetto agli altri servizi del Corpo delle miniere.

Art. 8.

Gli ingegneri ed i periti del Servizio minerario possono essere comandati, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 10, presso aziende minerarie a partecipazione statale per studi, per ricerche e per pratica tecnica ed organizzativa.

Art. 9.

Gli ingegneri del Corpo delle miniere, con qualifica non inferiore a ingegnere superiore, possono essere nominati commissari di aziende o di consorzi attinenti l'attività estrattiva o gli impianti connessi.

Le suddette nomine possono essere conferite anche ai periti del Servizio minerario, con qualifica di perito capo.

Art. 10.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, sarà emanato il regolamento di attuazione della presente legge e di attuazione dei paragrafi c), d), e), f), dell'articolo 2 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, tenendo presente:

di favorire la collaborazione del Corpo delle miniere con le aziende minerarie a partecipazione statale;

di dare attuazione ai corsi di qualificazione del personale addetto alle lavorazioni estrattive;

di promuovere e di collaborare all'istruzione professionale;

di sviluppare l'organizzazione antinfortunistica nelle aziende del settore e la formazione di squadre di soccorso;

di attuare la stazione mineraria sperimentale, di cui all'articolo 687 del decreto

del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, ampliandone i compiti alle ricerche tecnologiche del settore di cui all'articolo 1, entro due anni dalla data di emanazione del regolamento, prevedendo il finanziamento delle spese di esercizio, oltre che con i pubblici fondi anche con i contributi delle industrie estrattive e con gli introiti derivanti dalle prestazioni effettuate dalla Stazione sperimentale stessa;

di istituire presso la Direzione generale delle miniere un Comitato per l'aggiornamento delle norme di polizia mineraria da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. A tale Comitato parteciperanno: funzionari dirigenti del Corpo delle miniere, funzionari della direzione generale delle miniere, rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esperti in diritto del lavoro e della sicurezza ed esperti in medicina del lavoro, un docente universitario di arte mineraria, rappresentanti delle industrie estrattive, rappresentanti degli industriali di apparecchiature impiegate nelle industrie estrattive, rappresentanti sindacali dei lavoratori delle industrie estrattive e quelli del personale del Corpo delle miniere.

#### Art. 11.

Alla maggiore spesa valutata in lire 80 milioni, per l'istituzione delle nuove sedi di Distretto minerario previste all'articolo 7, si provvederà con nota di variazione dei capitoli 1097 e 4544 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1976.